



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 5134/V

Rif.:

Allegati:

Roma, 27 dicembre 2007

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

alle Aree centrali

SEDE
al Dipartimento per le Politiche
fiscali
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)
ROMA

all'E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

all'Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129

ROMA
(fax 06/59602925)

all'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n.6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri
Via Cesare Pavese n. 305
ROMA
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All' Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
ROMA
(fax 06/6790487)

OGGETTO: Legge 29 novembre 2007, n. 222. – Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Nel S.O. n. 249/L alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 è stata pubblicata la legge 29 novembre 2007, n. 222 relativa alla "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale".

Si illustrano, di seguito, le disposizioni di rilievo per l'attività di questa Agenzia, aventi efficacia a partire dal 1° dicembre 2007, inserite nel testo del decreto-legge n. 159/2007 predetto nel corso dei lavori utili alla conversione del medesimo in legge.

All'**articolo 26** sono stati introdotti:

- il comma *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies* che modificano l'art. *22-bis* del decreto legislativo 26.10.1995, n.504 concernente "Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa".

In particolare:

1) con il **comma 4-ter** :

a) nel **comma 1** dell'art. *22-bis* :

- viene precisato che i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente annuo di 250.000 tonnellate vengono assoggettati ad un'aliquota d'accisa ridotta con la specifica finalità di compensare i maggiori costi produttivi;
- viene eliminata la vigente limitazione dell'applicazione della tassazione agevolata al solo biodiesel, rientrante nel contingente annuale, impiegato in autotrazione;
- vengono indicate specifiche modalità per la contabilizzazione del beneficio spettante ai depositari autorizzati titolari di depositi fiscali presso i quali sono state effettuate miscele di quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente agevolato con il gasolio;
- viene previsto un ampliamento degli aspetti da disciplinare con lo specifico decreto interministeriale previsto nel comma in questione dell'art. *22-bis* ;
- nel quarto periodo viene inserita la previsione che, per ogni anno di validità del programma vengano considerati, al fine di una nuova ripartizione tra gli operatori, oltre ai quantitativi del contingente non immessi in consumo, anche quelli non miscelati o non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione. La previsione del termine del 30 giugno dell'anno successivo, entro cui effettuare l'immissione in consumo dei predetti quantitativi viene, inoltre, estesa anche all'effettuazione delle miscele e al trasferimento dei quantitativi non miscelati o non trasferiti;

b) nel **comma 2** dell'art. *22-bis* vengono soppressi il terzo e il quarto periodo;

c) dopo il comma 2 vengono inseriti:

- il **comma 2-bis** ; con il quale, con riferimento alle assegnazioni della quota parte residua del contingente 2007, da effettuarsi da parte di questa Agenzia per l'anno medesimo, vengono previste delle specifiche misure di carattere cautelativo in relazione alla circostanza che l'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 non è stata ancora rilasciata;
- il **comma 2-ter** ; con il quale vengono previste delle specifiche penalità per gli assegnatari che non realizzino le produzioni previste in attuazione di contratti quadro e intese di filiera;

d) viene introdotto, con effetto dal 1° gennaio 2008, il **comma 5-quater** con il quale vengono previste specifiche disposizioni in ordine all'applicazione di una tassazione agevolata al bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, nell'ambito di un programma sperimentale pluriennale;

2) con il **comma 4-quater** :
vengono precisati i termini per la miscelazione, il trasferimento ad impianti di miscelazione o l'immissione in consumo (30 giugno 2008) dei quantitativi del contingente di biodiesel relativi al programma pluriennale di cui all'art. 22-bis, comma 1. Vengono forniti, inoltre, chiarimenti in ordine alla ripartizione di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 22-bis;

3) con il **comma 4-quinquies** viene modificato l'art. 1, comma 374 della legge 27.12.2006, n. 296.

Con il **comma 4-sexies** dell'art. 26 viene stabilito che il regime del deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa non trova applicazione rispetto agli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e che li impiegano, entro il limite annuo di 5 tonnellate, per autoconsumo come carburante nel parco macchine aziendale.

Nel far riserva di fornire ulteriori istruzioni al riguardo, si precisa che il quantitativo di oli vegetali tal quali in questione può essere impiegato dai soggetti sopra indicati solamente per autoconsumo, con esclusione di ogni altro utilizzo.

I prodotti in questione, ai sensi dell'art. 21, comma 3, dovranno essere assoggettati all'ordinaria aliquota d'accisa afferente il gasolio ad uso carburazione pari ad euro 423,00 per mille litri di prodotto.

Con l'**articolo 39-bis**, recante "Diritti aeroportuali di imbarco", viene chiarito che, con riferimento alle disposizioni in materia di: taxa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, tasse e diritti di cui alla legge n. 324/1976, corrispettivo dei servizi di controllo e sicurezza di cui decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 29.01.1999, n. 85, addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 2 della legge n. 350/2003, non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Con l'**articolo 39-ter** , recante "Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze", le aliquote ridotte d'accisa relative ai prodotti energetici destinati agli impieghi di cui punti 12 e 13 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, vengono determinate in misura pari a:

- euro 359,00 per mille litri di prodotto, rispetto alla benzina ;
- euro 302,00 per mille litri di prodotto, rispetto al gasolio.

In tal modo, in luogo dell'applicazione dell'aliquota d'accisa ridotta rispetto ai prodotti energetici predetti, determinata in misura percentuale rispetto all'aliquota ordinaria dei prodotti utilizzati negli impieghi di cui ai citati punti della Tabella A, trovano applicazione le predette aliquote specifiche d'accisa, determinate con riferimento ai livelli minimi di accisa individuati nella Tabella A, contenuta nell'Allegato I alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003.

L'articolo in questione modifica pertanto i punti 12 e 13 della ripetuta Tabella A, allegata al decreto legislativo n. 504/1995, istituendo, al contempo, ai commi 2 e 3, specifici fondi finalizzati:

- a) al miglioramento dell'efficienza energetica delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone;
- b) al miglioramento dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e pronto soccorso di cui al punto 13 della Tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, e delle relative attrezzature.

La norma in questione rimette la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dei fondi predetti ai beneficiari a degli specifici regolamenti interministeriali da emanarsi da parte del Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per ciò che concerne il fondo di cui alla lettera a), e da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con il concerto del Ministero dei trasporti e del Ministero della salute, per ciò che concerne il fondo di cui alla lettera b).

* * * * *

Con l'occasione si fa presente che con Decisione C(2007) 5189 del 18.10.2007 la Commissione europea ha ritenuto di non sollevare obiezioni in ordine alla proroga, fino al 31.12.2013, del vigente regime fiscale relativo alle emulsioni di gasolio o olio combustibile con acqua in misura tra il 12 e il 15%, ritenendo la misura compatibile con il mercato comune.

Tanto si evidenzia, in relazione a quanto precisato con il comma 2 dell'art. 21-*bis* del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, al fine dell'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2008, delle specifiche aliquote d'accisa di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis